

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 5 Novembre 2012****NOR12284
SM****Oggetto: Assicurazione r.c.a. Novità contenute nel decreto legge crescita 2.0**

All'interno del decreto legge n. 179/2012 (pubblicato sul S.O n.194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 Ottobre 2012, e meglio noto con l'appellativo "decreto crescita 2.0"), in vigore dal 20 Ottobre scorso, è stata inserita una disposizione (art. 22) in tema di durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (r.c.a), dalla portata decisamente innovativa. La norma, che introduce un nuovo articolo (il 170 bis) nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 Settembre 2005, n.209), stabilisce infatti due importanti novità:

- il divieto di stipulare il contratto in esame per una durata superiore all'anno;
- il divieto di rinnovo tacito, in deroga alle norme del codice civile (art. 1899, commi 1 e 2, che invece prevedono la proroga tacita), con la conseguenza che al termine dell'anno di durata, l'assicurato interessato ad avvalersi della stessa Compagnia assicurativa dovrà necessariamente stipulare un nuovo contratto.

Questi divieti operano anche per i contratti di assicurazione eventualmente stipulati in abbinamento a quello della r.c.a.

Le clausole in contrasto con i predetti divieti sono nulle, e la nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.

Le disposizioni di cui sopra operano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi, come detto, dal 20 Ottobre u.s. Per i contratti in corso a quella data, le clausole di rinnovo tacito eventualmente previste diventano nulle a partire dal 1 Gennaio 2013, con l'obbligo, da parte delle Compagnie assicurative, di comunicare questa circostanza ai contraenti per iscritto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il testo dell'art. 22 del Decreto Legge 179/2012, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.